



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Penale

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ;
nel procedimento penale di primo grado in epigrafe indicato, alla pubblica udienza
del maggio 2022, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

„ nato a (VA) il
elettivamente domiciliato c/o il difensore di fiducia con studio in Somma Lombardo
(VA), via Mazzini nr. 2 PRESENTE non comparso;
libero;
assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Piero Cesare IAMETTI del Foro di Busto Arsizio
(nomina del 05.07.2019).

IMPUTATO

A) delitto di cui agli artt. 572, 61 n. 11 quinquies c.p.

*poiché maltrattava ripetutamente la moglie convivente
insultandola, minacciandola e aggredendola fisicamente con calci, schiaffi e pugni,
nonché il figlio minore (n. 20.08.2006) aggredendolo
fisicamente con calci e colpendolo con ciabatte e con una cintura, così cagionando alle
persone offese penose condizioni di vita; in particolare, a mero titolo esemplificativo:*
*- in più occasioni insultava la moglie con epiteti quali "troia, puttana, testa di cazzo,
disgraziata, imbecille";*
*- in più occasioni la minacciava con frasi quali "ti faccio ammazzare dagli albanesi"
"se vai dall'avvocato non ci arrivi perché vai via in barella prima";*
- in diverse occasioni danneggiava le suppellettili di casa;
*- in occasione di Capodanno 2012 la afferrava per il collo e la spingeva cercando di
farla cadere dalle scale;*
- nel luglio 2013 la colpiva con calci e pugni alla gamba sinistra;
- in un'occasione la afferrava per la gola stringendo la presa;
*- esercitava nei confronti della moglie un controllo economico, imponendo la propria
autorizzazione su ogni spesa.*

Con l'aggravante di aver commesso fatto in danno del figlio minore e in presenza della figlia minore (n. 2010)
Fatti commessi in _____, dal _____ fino al febbraio

B. delitto di cui agli artt. 570 comma 2 c.p.

perché omettendo di contribuire economicamente ai bisogni dei figli e prelevando dal conto corrente cointestato con la moglie _____, oltre 30.000 euro, faceva mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (2006) e (2010)
Fatti commessi in _____, da ottobre _____ a maggio

Persone offese:

_____, n. _____ () il _____ assistita e difesa
dall'Avv. _____ del foro di _____
_____, n. _____ () il _____
_____, n. _____ () il _____

CONCLUSIONI

P.M.: chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione in ordine al capo A) dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato; con riferimento al reato di cui alla lett. B) dell'imputazione, chiede pronunciarsi sentenza di non doversi procedere essendo il delitto ascritto estinto per intervenuta prescrizione;

DIFESA: in ordine al capo A) dell'imputazione chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o con la formula ritenuta di giustizia; si associa alla richiesta del Pubblico Ministero con riferimento al reato ascritto al capo B) dell'imputazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'odierno imputato è stato citato a comparire dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, giusta decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP sede in data 27 ottobre 2020, ritualmente e tempestivamente notificato, per rispondere dei reati a lui ascritti con l'imputazione riportata in epigrafe.

All'udienza del 22 ottobre 2021, disposto procedersi in assenza del medesimo e dichiarato aperto il dibattimento, sono state ammesse le prove richieste dalle parti (escussione testimoniale, esame dell'imputato e riserva di produzione documentale).

Il Pubblico Ministero ha prodotto verbale di remissione della querela presentata dalla persona offesa _____ in data _____ avanti alla stazione dei C.C. di _____ e relativo verbale di accettazione dell'imputato datato _____.

La difesa ha, inoltre, prodotto:

- 1) copia di comunicazione e-mail 17-20/01/10\4 Avv. _____ per _____ - Avv. _____
_____ legale _____



- 2) copia comunicazione e-mail 28/02/2014 Avv. _____ sottoscritta anche dal Sig. _____
- Avv. _____;
- 3) copia decreto di fissazione udienza di separazione personale del 11/03/2014 notificato in data 02/05/2014;
- 4) copia memoria di costituzione in sede di separazione del Sig. _____ depositata in data 15/05/2014;
- 5) copia verbale di causa di separazione personale Rg. _____ / _____ - Tribunale di Busto Arsizio del 20/05/2014 (comparizione Presidente FF) e relativo provvedimento presidenziale del 20.05.2014;
- 6) copia provvedimenti presidenziali urgenti del 07/10/2014;
- 7) copia sentenza di separazione n. _____ del 23/01/2015;
- 8) copia denuncia-querela sporta dal Sig. _____ contro _____ per allontanamento dalla casa familiare ex art. 570, c. 1 c.p.;
- 9) copia ordine disposizione di bonifico periodico di euro 500,00 da _____ a _____ del 12/06/2014;
- 10) copia estratto conto corrente _____ cointestato _____ - _____ dal 31/12/2013 al 31/03/2014;
- 11) copia disposizione di bonifico del 16/01/2014 dal c/c cointestato _____ a favore di _____ di euro 3.234,60;
- 12) copia CUD 2012-2013 sig.ra _____
- 13) copia corrispondenza e-mail 08/09/2014 Dott.ssa _____ Dott.ssa _____
- 14) copia denuncia-querela sporta da _____ contro _____

Alla successiva udienza del 25 febbraio 2022, sono stati escussi l'operante _____ e i testi _____ (persona offesa), _____ e _____ mentre la difesa ha rinunciato ai testi _____ e _____ della quale è stata acquisita relazione tecnica. _____ si è sottoposto a esame.

All'udienza tenutasi in data 6 maggio 2022 si è, dunque, disposta la discussione finale al cui esito, sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, il processo ha trovato definizione con la pronuncia resa in dispositivo, pubblicato mediante lettura in udienza al cospetto delle parti.

2. Il compendio probatorio, a parere di questo Giudice, non ha permesso di accertare la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati a lui ascritti; in relazione ai quali, di contro deve andare assolto per insussistenza del fatto.

Dall'istruttoria dibattimentale, difatti, è emerso quanto segue.

_____ contrasse matrimonio con l'odierno imputato l'8 settembre _____
Dall'unione dei due nacquero _____, il _____ ed _____ il _____



La serenità che caratterizzò i primi anni di matrimonio, ha riferito la persona offesa nel corso dell'esame dibattimentale, venne meno a seguito della nascita della secondogenita e, in particolare, a decorrere dall'anno 2011, divenendo il

molto nervoso e aggressivo in ragione del maggior impegno richiesto dalla famiglia e del lavoro su turni – anche serali – svolto dal medesimo.

La ha, difatti, riferito che usava sfogare la propria frustrazione sui membri della famiglia e nello specifico sul piccolo : da quando questi, infatti, aveva circa 3 anni e mezzo, capitò – con una frequenza che la teste ha quantificato in circa due/tre volte nel corso dell'esame dibattimentale – che l'imputato lo colpisse con la cintura dei pantaloni, mimando il suo utilizzo a mo' di frusta (per due volte) e lo percuotesse con schiaffi sul sedere al fine di punirlo per le marachelle che il bambino, molto vivace, aveva precedentemente posto in essere. In quelle occasioni, la persona offesa *"inveivo contro di lui, alzavo la voce, gridavo, gli dicevo che era un metodo sbagliato"*¹.

La persona offesa si confidò con la di lei madre, la quale, nel corso dell'esame dibattimentale, ha confermato che la figlia le riferì di questi episodi e ha aggiunto che l'imputato avrebbe anche colpito il nipotino con le ciabatte.

La ha poi ricordato un episodio che si è verificato a Riccione nel corso delle vacanze di Pasqua del 2013, nei giorni 27 e 28 aprile: in quell'occasione, poiché il bimbo era molto agitato, il gli inveì contro per poi percuoterlo e farlo cadere dal letto a castello, ove il bimbo si trovava. sbatté la testa, ragione per cui entrambi i genitori lo condussero al Pronto Soccorso ove, dietro consiglio dell'odierno imputato, la riferì che il bambino era caduto. Non vi è riscontro delle lesioni patite dal piccolo , poiché la documentazione medica, a parere della persona offesa, fu fatta sparire dall'imputato.

La teste ha, altresì, negato che il avesse mai avuto comportamenti aggressivi verso , definita la "preferita" del padre.

In relazione, invece, alle condotte di maltrattamenti tenute nei confronti della , questa ha affermato che originavano da frequenti discussioni che degeneravano in veri e propri scontri, solitamente verificatisi nel corso del week end, vertenti sull'educazione dei figli e sulle spese eccessive sostenute, a detta dell'imputato, dalla medesima, così come confermato anche dal padre,

secondo cui rimproverava alla moglie di essere una "spendacciona".

Quanto ai predetti litigi, ha precisato che sovente entrambi i

¹ Cfr esame

coniugi erano agitati e accadde che la figlia le riferì che *“si erano menati”*², precisando di non aver mai assistito ad alcun episodio, se non quello di cui in prosieguo del novembre 2013.

La persona offesa ha, poi, ricordato due episodi significativi.

Nel dicembre 2012, dopo aver acquistato un materasso, la _____, contestò-rientrata presso l'abitazione – al _____ di non essere d'aiuto, aggredendolo con le parole: *“ma non vedi che il materasso è pesante, dammi una mano, sei tutto il giorno lì a fare niente, sempre con il pigiama”*³.

Di tutta risposta, l'ex compagno cercò di chiuderla fuori dalla porta d'ingresso, prendendola poi a calci sul sedere e sulle gambe.

La teste, che tuttavia nel corso dell'esame dibattimentale, ha collocato questo episodio in un diverso lasso temporale, dichiarando che doveva trattarsi del periodo estivo poiché indossava vestiti leggeri e scollati, ha riferito di aver riportato dei lividi, in relazione ai quali mentì ai colleghi di lavoro, affermando di esserseli procurati cadendo dalla bicicletta. A tale episodio non avevano assistito i figli.

La _____ ha poi ricordato l'episodio verificatosi il 31 dicembre 2011/2012⁴: in quell'occasione, lamentatasi con l'odierno imputato poiché stava passando il Capodanno presso la propria abitazione e segnatamente *“guarda che capodanno di merda che sto passando, guarda che brutto, guarda che cosa stiamo facendo”*⁵, il _____ cercò di spingerla giù dalle scale della taverna, non riuscendoci solo perché la teste era riuscita ad aggrapparsi alla ringhiera.

In altri episodi, non meglio specificati, _____ avrebbe cercato di strangolare la persona offesa e usava nei suoi confronti epiteti quali *“puttana e troia, testa di cazzo”*⁶; in tali occasioni, la teste si difendeva, talvolta anche colpendo l'imputato. Sul punto la _____ ha, ricordato un episodio – sebbene non collocato nel tempo – in cui ella schiaffeggiò l'imputato a reazione della di lui condotta.

La _____ stanca della situazione, nell'ottobre 2013, si trasferì unitamente ai due bimbi e momentaneamente dai propri genitori. Tuttavia, la mattina del 29 novembre 2013, fece rientro presso l'abitazione familiare con il fine di salvare il rapporto. Sin dal pomeriggio stesso e poi la sera tra i due vi furono plurimi litigi, l'ultimo dei quali sfociò in percosse, non meglio determinate, a danno della persona offesa. In quell'occasione l'imputato avrebbe minacciato la moglie di pagare qualcuno per farla uccidere, dicendole altresì *“se tu vai dall'Avvocato e ti separi, io*

² Cfr esame

³ Cfr esame - pag. 12

⁴ Cfr esame - pag. 13

⁵ Cfr esame - pag. 13

⁶ Cfr esame - pag. 15



chiamo un albanese e ti faccio ammazzare"⁷.

La _____ si allontanò, quindi, definitivamente dalla casa familiare, accompagnata dai genitori, che *medio tempore* allertati, si erano recati sul posto.

Il _____ secondo il racconto fatto sia dalla teste _____ che dal padre _____ in quell'occasione avrebbe tirato una testata contro la ringhiera delle scale per accusare quest'ultimo di averlo colpito.

decise, pertanto, di richiedere l'intervento dei Carabinieri, i quali effettivamente si recarono in loco: l'operante _____ ha, tuttavia, dichiarato che in sua presenza nulla era avvenuto, se non un piccolo battibecco tra i coniugi e che nessuno dei presenti aveva segni di lesioni.

La figlia _____ pur essendo molto piccola, conserva ancora il ricordo dell'accaduto.

La persona offesa ha, dunque, ricordato che proprio in quell'occasione i genitori la spronarono a presentare querela – effettivamente presentata in data 27 febbraio 2014 - per i maltrattamenti che stava subendo.

A seguito di ciò, i due ex coniugi non si incontrarono per circa due mesi, lasso temporale in cui il _____ venne talvolta minacciato, come confermato dalla stessa persona offesa, con le frasi: *"se non fai quello che dico, che la smetti di comportanti così ti rovino e ti denuncio (...)se non mi dai quello che mi spetta non ti farò vedere i tuoi figli"*⁸.

La _____ a richiesta di chiarimenti da parte di questo Giudice, ha affermato che in un primo momento fu molto infastidita dai litigi costanti; il fastidio si tramutò in timore per la sua incolumità, tanto che nei periodi in cui lei e _____ dormivano separati, ella usò chiudere la porta della sua stanza. I genitori della persona offesa hanno confermato che la figlia non viveva serenamente questa situazione.

Quanto al *menage* economico familiare, la teste ha riferito che lei e _____ erano titolari di un conto cointestato acceso presso la banca _____ e di un conto _____ anch'esso cointestato, che la teste aveva aperto dopo le rimozioni del marito sulle sue spese eccessive e dove confluiva unicamente il suo stipendio.

I conti corrente venivano gestiti interamente da _____, per accordo comune (*"io mi fidavo di lui, di tutto quello che entrava, usciva, controllava lui, gli estratti conto li controllava lui, nel senso ho sempre avuto piena fiducia in quello"*⁹).

La _____ ha chiarito che spesso il marito le chiedeva conto dei soldi spesi, al di lui avviso, in modo poco proficuo, sebbene non le imponesse alcuna limitazione

⁷ Cfr. verbale di fonoregistrazione

n, udienza del 25.02.22, pag. 33.

⁸ Cfr esame _____ pag. 25

⁹ Cfr esame _____ pag. 22



(*“però le menate c'erano, nel senso: ‘spendi sempre i soldi, butti via sempre i soldi’*)¹⁰. Allontanatasi dalla casa familiare ella si avvide, da un controllo della giacenza dei conti correnti cointestati, che il _____ fece un versamento di 23.000,00 euro in favore del fratello.

Per tale ragione, la persona offesa effettuò un bonifico dell'importo di euro 3.234,00 in data 16 gennaio 2014 in favore del conto corrente intestato al padre _____ dal conto corrente _____, affinché l'imputato non potesse sottrarre quella somma e successivamente fece un ulteriore bonifico, per l'importo di euro 6.000,00, dal conto _____, poiché si avvide che altro denaro era stato sottratto anche da quel conto: la _____ apprese, infatti, che l'imputato aveva azzerato il deposito titoli e trasferito tutto su un nuovo conto corrente, a lui solo intestato.

La teste ha riferito che _____ iniziò a versare il mantenimento per i figli, seppur il provvedimento giudiziale intervenne il 7 ottobre 2014, a decorrere dal giugno 2014 ¹¹, ovvero circa sei mesi dopo dall'allontanamento definitivo dall'abitazione familiare.

La _____ madre dell'odierna imputata, ha riferito non aver mai assistito ad alcun episodio di percosse a danno della figlia ma di essere a conoscenza, perché riferitole da quest'ultima, che il _____ usava apostrofarla con epiteti oltre che percuoterla con schiaffi. La teste non ha mai notato lesioni sulla persona offesa, se non i lividi sulle gambe procurategli nell'episodio del materasso. La _____ non ha mai raccolto lamentele del nipote in ordine alle modalità di educazione dell'odierno imputato.

_____ ha confermato l'elevata conflittualità che caratterizzava il rapporto tra i coniugi, precisando che probabilmente sia _____ che la persona offesa si aggredivano vicendevolmente; ha riferito, tuttavia, di non aver mai assistito ad alcun litigio.

Quanto all'episodio del 30 novembre 2013, il teste ha confermato di aver richiesto l'intervento delle FF.OO poiché l'imputato tirò volontariamente una testata alla ringhiera, per incolpare il suocero.

Opposta è la versione dei fatti sostenuta dall'imputato.

_____ infatti, ha negato di aver mai picchiato il figlio, ma di essersi limitato a dargli qualche sculacciata, poiché il bambino era estremamente vivace tant'è che anche le maestre dell'asilo avevano sottolineato la necessità di un'educazione più rigida; l'imputato, quindi, aveva cercato di impartire talune punizioni, spesso limitandosi ad impedire al figlio di guardare la televisione poiché la _____ si

¹⁰ cfr esame _____ - pag. 22

¹¹ Cfr ordine di nonno agli atti



era sempre mostrata troppo permissiva.

In relazione all'episodio avvenuto a Riccione nella Pasqua del 2013, l'imputato ha affermato di aver cercato di impedire al figlio di saltare sul letto a castello per evitare che questi cadesse, così poi come si verificò. Il [redacted] decise quindi di portarlo al pronto soccorso, nonostante l'opposizione della madre.

Ricostruendo le fasi iniziali del conflitto all'interno della coppia, l'imputato ha ricondotto l'origine dei litigi all'insistenza della persona offesa per trasferire il domicilio della famiglia, avendo litigato con alcuni vicini di casa. Dapprima il [redacted]

[redacted] ritenne di accontentare la compagna per poi rivedere la propria posizione, accortosi che il vero problema della coppia non era l'abitazione ma i mutati sentimenti della [redacted] nei suoi confronti, tant'è che ella iniziò ad insultarlo, sminuirlo anche davanti a figli, in ragione del suo titolo di studio.

Negando l'addebito, l'imputato ha cercato di giustificare le accuse a lui mosse, evidenziando che già in fase di separazione la ex compagna lo aveva minacciato dicendogli che l'avrebbe rovinato posto che, trattandosi di violenza contro le donne, nessuno gli avrebbe creduto.

Tale intento troverebbe la propria dimostrazione nelle comunicazioni intercorse tra i legali delle parti in sede di separazione: nella lettera datata 28.02.2014, all. 2 della produzione difensiva, il difensore dell'imputato dà atto della circostanza secondo cui al [redacted] sarebbe stato impedito di vedere i figli, nonostante lo stesso avesse richiesto anche l'intervento di mediatori familiari, in ragione del contrasto inerente lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi (doc. 1 produzione della difesa, datato 17.01.2014).

Nonostante la situazione di conflittualità, [redacted] ha negato di aver colpito la moglie, limitandosi talvolta a scuoterla e talvolta a dare dei calci ai vasi di fiori – una delle spese che l'imputato contestava alla moglie – che si trovavano sul suo passaggio.

Con particolare riferimento all'episodio occorso il 30 novembre 2013, l'imputato ha narrato che, benché non fu avvisato dalla moglie del proprio rientro con i bambini presso la casa familiare, accettò la decisione di buon grado per non avere altri conflitti con la persona offesa.

I due, tuttavia, litigarono nuovamente dapprima nel pomeriggio, posto che la persona offesa si lamentò del poco entusiasmo dell'imputato a fronte del rientro presso la casa familiare e poi la sera poiché il [redacted] rincasato, trovò i figli da soli, posto che la persona offesa si era allontanata per andare dal parrucchiere. Nel corso di questo secondo litigio, la ex compagna chiese l'intervento dei suoi genitori, secondo l'imputato troppo coinvolti nelle vicende della coppia, e quando



questi arrivarono, _____ lo colpì alla testa.

L'imputato ha, altresì, confermato che vi era stato un diverbio alla presenza dei carabinieri intervenuti.

L'imputato ha, inoltre, affermato di non aver mai avuto il controllo pieno ed esclusivo dei conti correnti cointestati, ma di aver, anzi, convinto la moglie ad aprire il conto _____ in cui far confluire lo stipendio della _____, mentre le spese familiari continuavano ad essere sostenute attraverso i suoi introiti, che transitavano invece sul conto _____ t.

_____ ha dichiarato di non sapere che la ex moglie sottrasse dei soldi dal conto corrente cointestato fino al momento in cui non fu contattato dalla banca; aveva, quindi, ritenuto che in considerazione del fatto che la persona offesa percepiva uno stipendio e che aveva sottratto dei soldi dal conto corrente non avesse bisogno di ulteriori elargizioni economiche almeno fino al momento in cui non sarebbero intervenuti i provvedimenti presidenziali nell'ambito del procedimento di separazione; il primo bonifico dell'importo di euro 500,00 fu effettuato in data 12.06.2014.

La conflittualità che caratterizzò il rapporto tra i coniugi, così come emersa dalle dichiarazioni – sul punto concordi – di tutti i testi e rese dallo stesso imputato risulta ulteriormente corroborata dalla relazione redatta all'esito della CTU, a firma della Dott.ssa _____, svoltasi nell'ambito del procedimento di separazione.

Da predetto documento è altresì emersa la volontà della persona offesa di ostacolare il rapporto del padre con i figli: la consulente afferma infatti che *“la signora certamente poco flessibile ad un certo punto del suo matrimonio, nel momento in cui non ha trovato più punti di incontro con il marito nel modo di concepire la vita insieme per ciò che concerne questioni di normale amministrazione di coppia, ha deciso di porre fine al matrimonio, iniziando ad enfatizzare incongruente mente e contraddicendosi su questioni che riguardavano il rapporto con _____ e sul comportamento e/o carattere dello stesso”*¹²; si sostiene, altresì, in relazione ai rapporti con il figlio _____, che *“si può affermare che senz'altro saranno state assunte modalità punitive anche rigide, probabilmente caratterizzate da rimproveri e/o privazioni per esempio di un gioco, ma non sono emersi elementi a favore delle affermazioni della _____ riguardo il fatto che il marito “prendesse a cinghiate” il figlio. La natura delle ferite provocate da tale gesto, sono ben visibili e nella situazione contingente non sono state mai assolutamente riscontrate e inoltre qualora fosse stato come la signora sostiene, sarebbe grave accettare l'idea di una mancata*

¹² Cfr. Relazione tecnica CTU

*denuncia da parte sua e successivo allontanamento del padre dai figli come infatti non è accaduto. Inoltre il minore qualora fosse stato picchiato realmente in quel modo, avrebbe avuto in presenza del padre un comportamento ben diverso rispetto a quello agito in cui non è apparso né scioccato né intimidito*¹³.

In data 23 gennaio 2015, intervenne sentenza nr. _____ mediante la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi¹⁴.

3. Tale essendo il compendio probatorio, questo Giudice non può che concordare con la richiesta congiunta di entrambe le parti di assolvere l'imputato del reato a lui ascritto al capo A) dell'imputazione. Quanto al delitto di cui al capo B), sebbene estinto per intervenuta prescrizione, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione con formula piena dell'imputato -in quanto più favorevole -per insussistenza del fatto contestato.

3.1 In ordine al reato di cui al capo A) dell'imputazione si deve procedere con la distinzione tra i maltrattamenti che il _____ avrebbe posto in essere nei confronti del figlio _____ e quello lamentati dalla persona offesa a proprio danno.

Per quel concerne il piccolo _____ la _____ ha riferito un episodio specifico, quello verificatosi a Riccione e in generale di percosse mediante la cintura (in due occasioni) e ricorrenti sculacciate sui glutei del bambino.

Ora, tralasciando l'episodio verificatosi a Riccione, in relazione al quale appare più che ragionevole la versione alternativa fornita dall'imputato, ovvero che il bimbo sia caduto in ragione della concitazione del momento sebbene anche legata all'intervento del padre, si deve ritenere che la CTU agli atti, redatta da un consulente terzo e imparziale su ordine del Giudice della separazione, faccia insorgere qualche dubbio in ordine alla abitudine e gravità delle percosse - così come descritte in modo vago dalla _____ - a danno del figlio, apparendo tuttalpiù questi episodi di violenza, legati a reazioni occasionali a condotte del minore, che seppur non condivisibili, non possono certo ritenersi sufficienti ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia, mancando con tutta evidenza l'elemento dell'abitudine, in primo luogo, nonché della prevaricazione e della vessazione, in secondo luogo.

Si deve infatti ricordare che il delitto in questione costituisce un reato abituale; il verbo maltrattare, utilizzato dal Codice Penale, viene infatti inteso dalla giurisprudenza di legittimità come un comportamento che deve sostanziarsi in una serie reiterata di condotte lesive della persona offesa, che manifestino disprezzo e prevaricazione nei confronti della stessa, attuate, nel corso di un arco temporale,

¹³ Cfr. Relazione tecnica CTU I

¹⁴ Cfr. sentenza Tribunale di Busto Arsizio del 23 gennaio 2015 nr. _____



anche limitato, senza un fine specifico. Non integrano invece il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi quelle condotte caratterizzate da occasionalità - ancorché ripetuta, ma non inquadrabile in un disegno unitario - dovuta a situazioni contingenti. In questo secondo caso, tuttavia, resta ferma la possibile rilevanza penale delle condotte, qualora queste integrino autonome fattispecie delittuose (*sul tema, tra le altre, Cass. sez. III, n. 46818/2012; Cass. sez. VI, n. 37019/2003*).

Ebbene, nel caso in esame, in via preliminare si osserva che non è chiaro di quanti episodi si discuterebbe posto che se in denuncia- querela la _____ ha riferito di circa dieci episodi nel lasso temporale di riferimento (così come emerso dalla contestazioni del Pubblico Ministero) nel corso dell'esame dibattimentale ella ha raccontato di due/tre occasioni, peraltro in modo aspecifico e superficiale; in ogni caso, detti accadimenti appaiono legati a delle reazioni occasionali di _____, si ribadisce moralmente censurabili, a condotte del figlio soprattutto riferite dalle maestre (*"perché magari la maestra mi chiamava che all'asilo magari aveva dato un pugno a un bambino di tre anni, quindi cose in cui effettivamente è giusto che venisse punito, che venisse comunque detto qualcosa che non doveva fare"*¹⁵).

Gli elementi acquisiti, in definitiva, non paiono sufficienti per affermare che l'imputato si sia comportato in modo reiteratamente prevaricatorio e vessatorio, nei confronti del figlio, con la conseguenza che non pare ravvisabile, come premesso, la fattispecie tipica di cui all'art. 572 c.p.

Per completezza si deve rilevare che le predette condotte sporadiche ed occasionali, mancando di una continuità, non consentono neppure la riqualificazione nel reato di utilizzo abusivo dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p. né nella fattispecie di lesioni (in relazione all'episodio dell'utilizzo della cintura e quello verificatosi a Riccione), non essendovi prova che gli stessi abbiano portato a delle lesioni ai danni del minore.

A conferma di tutto quanto sinora sostenuto vi è l'atteggiamento sereno, aperto e ilare con il quale _____, nel 2014, si è presentato avanti al consulente tecnico del processo civile, al quale il bimbo, senza problema alcuno, ha mostrato la propria volontà di passare del tempo con il padre (in relazione al quale, peraltro, il piccolo ha avuto un comportamento incompatibile con maltrattamenti e percosse così come descritte dalla persona offesa).

Il _____, inoltre, all'esame peritale, è apparso *"un genitore adeguato contrariamente a ciò che ha voluto anche negli atti dimostrare la signora*

¹⁵ Cfr esame

pag. 7

(.....)¹⁶.

Quanto alle condotte aventi come persona offesa , l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere un'elevata conflittualità che ha caratterizzato il rapporto sentimentale, quantomeno a decorrere dal 2011, intercorrente tra la persona offesa e l'odierno imputato. Sono state raccontate, anche dalla stessa continue discussioni, spesso concretizzatesi in aggressioni, talune volte, reciproche, vicendevoli umiliazioni e parole di svilimento.

Anche nell'iter sfociato poi nella separazione dei coniugi permaneva un clima di forte tensione tra i due, riconducibile alle "modalità impositive e aggressive"¹⁷ della

Ebbene, è opportuno ricordare che l'oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall'art. 572 c.p., sebbene la disposizione in esame sia inserita nel capo dedicato ai delitti contro l'assistenza familiare, deve essere rinvenuto non - o quanto meno non solo - nell'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma nella difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari (cfr. Cass. Pen, Sez. VI, 27.05.2003, n. 37019). Oggetto di tutela non è, quindi, la famiglia come entità astratta, ma l'individuo nella famiglia. Una simile interpretazione trova altresì conferma nello stesso dettato dell'art. 572 c.p. che fa riferimento anche a rapporti diversi da quelli familiari.

Quanto sopra, tuttavia, non significa che il reato *de qua* debba ritenersi integrato ogniqualvolta si verificano fatti che ledono o pongono in pericolo l'incolumità personale, la libertà, l'onore di una persona della famiglia, richiedendosi, altresì, per la configurabilità del delitto, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, volta ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

La *ratio* dell'antigiuridicità penale risiede, pertanto, nella reiterata aggressione all'altrui personalità, tesa all'imposizione di un sistema di vita caratterizzato da sofferenze, afflizioni, lesioni dell'integrità fisica o psichica, le quali incidono negativamente sulla personalità della vittima e su valori fondamentali propri della dignità e della condizione umana (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 05.12.2011, n. 9923; Cass. Pen., Sez. VI, 02.12.2010, n. 45037).

Risultano, di conseguenza, esclusi dall'ambito applicativo della fattispecie in esame - conservando eventualmente, qualora ne ricorrano i presupposti, la propria

¹⁶ cfr. CTU - pag. 15

¹⁷ cfr. CTU - pag. 15

autonomia come delitti contro la persona (ingiurie, percosse, lesioni) - unicamente quei fatti episodici, che, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, non sono riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari che sempre possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare: colui che si rende responsabile di tali fatti non esprime una condotta abituale finalizzata ad alterare l'equilibrio della normale tollerabilità della convivenza, ma dà semplicemente sfogo, in modo errato, alla sua potenzialità reattiva di fronte a situazioni o eventi che percepisce come ingiusti o non corretti e che provocano inevitabilmente in lui uno stato di forte tensione, con l'effetto che la sua azione e le relative conseguenze vanno apprezzate e valutate in quel particolare contesto in cui sono maturate e non come componenti di un insieme comportamentale più ampio, da considerarsi unitariamente

Il dolo, in ogni caso, non richiede - a differenza che nel reato continuato - la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte criminose, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate, poiché è, al contrario, sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività delittuosa, già posta in essere in precedenza, tale da sottoporre la persona di famiglia ad un'abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.

Così delineata la figura criminosa evocata nell'imputazione, ne discende che l'elemento caratterizzante il delitto in esame è il sistematico, cosciente e volontario compimento di atti di violenza fisica e morale in danno della vittima, di modo che questa ne rimanga succube. Ovviamente, lo stato di inferiorità psicologica di quest'ultima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, senza che siano escluse sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima (*cf. Cass. Pen., Sez. III, 20.03.2018, n. 46043*). L'atteggiamento reattivo di quest'ultima non esclude, quindi, di per sé, la natura persecutoria ed umiliante del regime di vita ex adverso imposto (*cf. Cass. Pen., 24.01.2020, n. 12026*).

Se ciò è vero, si evidenzia, tuttavia, che, ove le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità ed intensità sostanzialmente equivalente, il giudice sarà chiamato a vagliare con attenzione la possibilità di individuare nella fattispecie concreta un maltrattante, intenzionato a imporre un regime di vita persecutorio ed umiliante, e un maltrattato, che quel regime subisce (*cf. Cass. Pen., Sez. VI, 23.01.2019, n. 4935*).

Nel caso di specie, è emerso nitidamente il quadro di forte conflittualità caratterizzante i rapporti all'interno del nucleo familiare dell'odierno imputato. Ci si



riferisce ai numerosi litigi intercorsi tra l'imputato, la moglie e che hanno portato all'instaurazione non solo del presente procedimento ma anche di plurime denunce sporte dall'imputato sia contro la persona offesa¹⁸ che contro il suocero¹⁹.

Sicchè quelle che nel capo d'imputazione sono state descritte come unilaterali condotte maltrattanti poste in essere da _____ a danno della persona offesa sono apparse, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, quali comportamenti reciproci che sebbene abbiano determinato in entrambi i coniugi condizioni di vita intollerabili certo non possono configurare, con certezza, l'elemento materiale del reato contestato; così come ciò che nel capo d'imputazione è stato tratteggiato come controllo economico è divenuto all'esito delle prove esperite una "menata" ossia qualcosa che nulla ha a che vedere con imposizioni e privazioni.

Si ritiene, quindi, che le due aggressioni specificamente narrate dalla _____ e, in generale le percosse e le ingiurie non ben contestualizzate sebbene riferite come ricorrenti nel corso dei litigi, da parte dell'odierno imputato ai danni della persona offesa non rappresentassero l'attuazione di un disegno volto all'imposizione di un sistema di vita avvilente, ma probabilmente la reazione – comunque anch'essa censurabile – dell'imputato alle corrispettive provocazioni della compagna oltre che esternazione del profondo malessere provato dal medesimo per i continui svilimenti della persona offesa a suo danno, in ragione del proprio titolo di studio nonché concretizzazione dell'insofferenza per le continue intromissioni nella vita coniugale dei suoceri; è la stessa persona offesa che nel corso dell'esame dibattimentale ha riferito che il _____, nel periodo di riferimento, era ormai inerte, demotivato e afflitto tanto da rispondere alla moglie di non volersi occupare più dell'educazione dei figli, probabilmente perché poco considerato, lasciando il compito a lei e ai suoceri²⁰.

I fatti, per come sopra descritti e riportati nel capo di imputazione, potrebbero, pertanto, essere al più riqualificati in via astratta nei delitti di minacce gravi – quella posta in essere il 30 novembre 2013, peraltro ricordata dalla persona offesa solo a seguito di stimolo alla memoria da parte di questo giudice – e percosse (gli episodi, non ben contestualizzati risalirebbero a diversi anni addietro e sarebbero ampiamente prescritti), per i quali tuttavia in ragione del difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela della persona offesa e del tempo trascorso non si entra nel merito, ritenendosi più appropriata, nel caso di specie, una pronuncia di assoluzione in favore di _____.

3.2. Quanto al reato contestato al capo B) dell'imputazione, sebbene estinto per

¹⁸ cfr atto di denuncia – querela del 22 aprile 2014 e ratificata in pari data

¹⁹ cfr atto di denuncia – querela del 29 luglio 2014

²⁰ cfr esame _____ - pag. 12



intervenuta prescrizione, il _____ deve andare assolto nel merito, con formula piena, per insussistenza del fatto.

Ed invero, si contesta all'odierno imputato di aver privato i figli minori dei mezzi di sussistenza dall'ottobre 2013 a maggio 2014, pur avendo egli provveduto al versamento del mantenimento dal giugno 2014, ancor prima dell'intervento del provvedimento dispositivo in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria.

Con precipuo riferimento al lasso temporale intercorrente tra l'allontanamento dalla casa familiare (peraltro intervenuto, pare, in via definitiva nel febbraio 2014) da parte dei minori e il primo versamento avvenuto nel giugno 2014, è qui sufficiente evidenziare che la _____ ha prelevato la somma di circa 3.000,00 dal conto cointestato _____ sul quale confluiva lo stipendio dell'odierno imputato (circostanza conosciuta dall'odierno imputato poiché contattato dalla banca), evidentemente sufficiente a coprire molto di più che lo stretto necessario alla sopravvivenza dei figli, per qualche mese.

Si rileva poi che il _____, intervenuti prima i provvedimenti urgenti e poi definitivi dell'autorità giudiziaria, ha pedissequamente adempiuto al versamento del dovuto con costanza e continuità, circostanza dalla quale desumere che l'imputato non ha mai mostrato di volersi sottrarre ai propri obblighi genitoriali.

Appare quindi doveroso assolvere il _____, ai sensi dell'art. 530 comma 1 cod. pen., per insussistenza del fatto a lui contestato.

P.Q.M.

Visto l'art 530 comma 2 c.p.p.,

ASSOLVE

_____ dal reato di cui al capo A) dell'imputazione perché il fatto non sussiste;

Visto l'art 530 comma 1 c.p.p

ASSOLVE

_____ dal reato di cui al capo B) dell'imputazione perché il fatto non sussiste.

Busto Arsizio, 6 maggio 2022

IL GIUDICE

DOTT. _____

